

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CARBONI** e **PACINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1976

#### Modifica delle disposizioni in materia di pensione di reversibilità a favore dei vedovi non invalidi

ONOREVOLI SENATORI. — In più occasioni nelle precedenti legislature è stato sollevato in Parlamento il problema del trattamento di pensione di reversibilità in favore dei vedovi in quanto si verificano delle sperequazioni.

È noto come il trattamento di pensione spettante ai superstiti degli assicurati e dei pensionati, per quanto riguarda i coniugi, sia disciplinato dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nel quale viene stabilito che la pensione di reversibilità — sussistendo i requisiti in assicurazione e di contribuzione previsti dalla legge — spetta alla vedova in ogni caso ed al vedovo soltanto nella ipotesi in cui questi, alla data del decesso della moglie, risulti invalido ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636.

Questa disparità di trattamento fra il vedovo e la vedova, oltre a creare una ingiustizia evidente, contravviene alle disposizioni sancite dalla nostra Costituzione agli articoli 29 e 3, riguardanti appunto la parità giuridica e morale dei cittadini di fronte alla legge, indipendentemente dalla diversità di sesso; di conseguenza la norma citata appare viziata da illegittimità costituzionale.

D'altra parte, è noto che ripetutamente la Corte costituzionale (sentenze nn. 126 e 127 del 1968, 147 del 1969 e 133 del 1970) ha suffragato tale parere ed ha affermato che, per giustificare validamente sul piano costituzionale la diversità di trattamento fra coniugi, non potessero essere prese in considerazione ragioni che non fossero strettamente connesse con l'esigenza di salvaguardare la unità familiare.

Al di fuori di questa esigenza, la Costituzione direttamente impone che la disciplina giuridica concernente i coniugi contemplici obblighi e diritti eguali per l'uomo e la donna.

Il dubbio d'incostituzionalità appariva d'altronde assai evidente, tanto che la Corte costituzionale veniva chiamata a pronunciarsi nel 1972, quando alcuni giudici (tra i quali la Corte di cassazione) ritennero non infondata l'eccezione di incostituzionalità sollevata durante processi sottoposti alla loro cognizione.

La Corte, però, con la sentenza n. 201 del 1972 dichiarava non fondata la questione di illegittimità, argomentando anzitutto che non potevano essere considerate equivalenti — e quindi meritevoli dello stesso trattamento giuridico — le situazioni conseguenti alla

morte del dipendente o pensionato, qualora superstite fosse la moglie ovvero il marito.

Secondo la Corte, infatti, la realtà sociale, nonostante l'esistenza di una normativa (anche costituzionale) rivolta al conseguimento della parità giuridica tra i cittadini di ambo i sessi, denunciava, nel campo del lavoro, la minore probabilità che sia il marito, anziché la moglie, a dipendere economicamente dal coniuge, facendo anzi apparire tale situazione come normale. In particolare, la suddetta sentenza affermava poi « che il fatto che il marito e la moglie siano soggetti del rapporto coniugale, peraltro modificato nella sua originaria consistenza per la morte di uno di essi, non comporta che, in materia previdenziale, legislativamente debbano essere trattati allo stesso modo. Il principio di eguaglianza, posto in generale dall'articolo 3, trova nell'articolo 29, secondo comma, siccome in altre disposizioni della Costituzione, la sua conferma e specificazione. Ma l'articolo 29, comma secondo, ha un ambito di riferimento ben definito (che è dato dai rapporti che nascono dal matrimonio), per cui non è consentito ritenere che in esso rientrino (e che quindi godano di questa particolare tutela) rapporti come quelli previdenziali, i cui soggetti sono l'assicurante, l'ente assicuratore e l'assicurato e per i quali rileva che quest'ultimo sia un prestatore di lavoro, ininfluente essendo — per la caratterizzazione del rapporto stesso — che esso sia di un dato sesso anziché di un altro, di stato libero o meno, separato, vedovo, e così via ».

La Corte costituzionale ribadiva il suo punto di vista con l'ordinanza n. 50 del 1974, con la quale respingeva una analoga questione di illegittimità, considerato che essa era stata già dichiarata infondata con la sentenza n. 201 del 1972.

Di fronte al giudizio della Corte costituzionale, la ripetizione delle tesi a sostegno dell'incostituzionalità della norma non avrebbero allo stato attuale pratici effetti, per cui i presentatori del disegno di legge omettono di insistervi. La Corte costituzionale, tuttavia, non ha detto — e non poteva farlo — che il quinto comma dell'articolo 22 della legge n. 903 debba restare assolutamente nella nostra legislazione, sicché la sua abrogazione

o meno diventa essenzialmente un problema di opportunità e di merito, sul quale può esprimersi sovraneamente il Parlamento.

Osservando allora il problema sotto il profilo del merito, sembra senz'altro conforme ad equità che la pensione della donna — che costituisce un salario differito, alimentata da una contribuzione corrisposta durante l'attività lavorativa — possa essere percepita, dopo la morte della lavoratrice, dal vedovo e che questi la possa utilizzare quale integrazione del suo reddito per le esigenze proprie e della famiglia.

In casi particolari, del resto, il venir meno del cespite rappresentato dalla retribuzione della moglie può costituire, per il marito e per i figli, un fatto di estrema gravità, soprattutto quando le sostanze del marito non siano da sole sufficienti a mantenere per sé e per i figli lo stesso tenore di vita di cui la famiglia godeva prima del decesso della moglie.

Il problema di cui trattasi è stato esaminato in Parlamento, in occasione della conversione del decreto-legge n. 30 del 1974 concernente norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali e assistenziali. In quella sede la Camera dei deputati approvò un articolo che abrogava la disposizione dell'articolo 22 della legge n. 903 con una votazione di larga convergenza politica, il cui significato fu giustamente posto in rilievo. Al Senato, tuttavia, quell'emendamento fu soppresso, in accoglimento di un'esplicita richiesta del Governo, che considerava non sostenibile, in quel momento, l'onere finanziario che ne sarebbe derivato, e la Camera ratificò successivamente la soppressione deliberata dal Senato.

Nel merito, però, tutte le parti politiche e gli stessi rappresentanti dell'Esecutivo si espressero a favore della parificazione tra vedovo e vedova ai fini previdenziali, concordando, quindi, nel reputare il problema maturo per una soluzione positiva.

Per i motivi esposti si ritiene opportuna una specifica iniziativa legislativa al riguardo e ci auguriamo che l'attuale disegno di legge possa presto essere esaminato ed approvato con il consenso di tutte le forze politiche.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

*Articolo unico.*

È abrogato con effetto dall'entrata in vigore della presente legge il quinto comma dell'articolo 13, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo sostituito dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

Ha diritto alla pensione di reversibilità anche il vedovo della donna pensionata o assicurata che sia deceduta anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. La pensione stessa, in questo caso, decorre dal primo giorno del mese successivo a tale data.